# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15.02.2022)

# Art. 1 Fonti normative

Le disposizioni contenute nel presente regolamento trovano il loro fondamento giuridico nell'art. 6, comma l, della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, e nell' art. 13 del vigente Statuto del Comune di Andria.

#### Art. 2 Contenuto

Il presente regolamento reca la disciplina relativa alla composizione, al funzionamento e alle competenze delle Consulte dei cittadini di Andria, organismi liberi e democratici, con funzioni consultive e propositive nei confronti dell' Amministrazione Comunale.

#### Art. 3 Finalità

Le Consulte, quali espressioni rappresentative della comunità locale, hanno la finalità di realizzare la concreta partecipazione e la effettiva interazione delle libere formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi alle scelte dell' Amministrazione che, a norma dello Statuto, riconosce nella consultazione uno strumento fondamentale di orientamento e di discussione democratica dei propri programmi.

# Art. 4 Istituzione

Le Consulte istituite con lo Statuto sono le seguenti:

- 1) Consulta della famiglia, della gioventù, della terza età e dei disabili, delle categorie protette, delle problematiche socio-sanitarie e delle pari opportunità;
- 2) Consulta della scuola, della cultura, del tempo e dello sport;
- 3) Consulta delle attività produttive, delle professioni, arti e mestieri, e dei consumatori ed utenti:
- 4) Consulta della tutela ambientale, urbanistica e delle case.

Alla diversa articolazione delle Consulte, come sopra definite, e alla eventuale istituzione di altre Consulte, ove se ne ravvisi l'opportunità anche su proposta di una circoscrizione, provvede il Consiglio Comunale, mediante deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti assegnati.

La deliberazione istitutiva di una nuova Consulta ne individua la denominazione e ne stabilisce il settore di attività, nel rispetto dello Statuto e del presente regolamento.

# Art. 5 Composizione

Ogni Consulta è composta da nove membri di cui:

- a) sette rappresentanti delle Associazioni iscritte nell'apposita Sezione dell' Albo delle associazioni, corrispondente alla consulta da eleggere, designati dal Forum delle medesime, appositamente convocato a cura del Sindaco;
- b) due rappresentanti del Consiglio Comunale, eletti fuori del proprio seno, con voto limitato a uno, fra cittadini aventi adeguata professionalità e particolare esperienza nello specific settore di attività di cui uno espressione della maggioranza ed un altro della minoranza.

  Ogni Associazione può esprimere tramite il suo rappresentante un solo voto.

Ogni rappresentante/componente eletto può far parte di una sola Consulta, in modo da favorire la maggior partecipazione possibile e, se eletto in più Consulte, deve scegliere quella di cui far parte.

I componenti designati per la Consulta sono eletti in un'unica votazione, a maggioranza semplice, con voto segreto.

Tutti i predetti membri, individuati nel rispetto del criterio delle pari opportunità sancito dagli art. 5 e 13 dello Statuto, devono possedere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, ma non possono essere prescelti fra coloro che ricoprono cariche pubbliche politiche e/o amministrative.

### Art. 6 Durata

I membri di ogni Consulta sono nominati con deliberazione del Consiglio Comunale che la costituisce e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio dal quale traggono la nomina. Essi possono essere riconfermati per una sola volta consecutiva, e le loro funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo organismo, e comunque non oltre sei mesi dal termine della durata in carica.

In casi di sostituzione di un membro, per dimissioni o per ogni altra causa, alla relativa surroga si provvede con le stesse modalità di cui al precedente art.5. I componenti della Consulta decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate.

## Art. 7 Organizzazione

Alla convocazione della prima adunanza della Consulta, una volta costituite con la nomina dei suoi componenti, provvede il Sindaco, il quale - ove non deleghi l'Assessore competente per materia - presiede i lavori della seduta.

Nella prima adunanza si procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente della Consulta scelti con voto segreto a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ai componenti delle Consulte non spetta alcuna indennità, svolgendo il loro mandato a titolo gratuito.

Il presidente rappresenta la Consulta in tutti i rapporti esterni, la convoca e la presiede, stabilendo per ogni riunione anche l'ordine del giorno. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati a tutti i componenti almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.

La convocazione della Consulta può essere disposta anche su richiesta di almeno 3 componenti, per la trattazione di argomenti da iscriversi all'O.d.G. della prima riunione utile da tenersi comunque entro 20 gg. dalla richiesta.

Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un membro della stessa eletto nella prima adunanza e scelto, alla pari del Presidente e del Vice Presidente, con voto segreto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il segretario ha l'obbligo e il compito di trasmettere il verbale di ogni seduta, controfirmato da Presidente e Vice, al Dirigente competente per materia al fine di garantire la custodia degli atti della Consulta stessa. Al Dirigente competente per materia è altresì demandato il necessario supporto organizzativo e amministrativo della Consulta, nonché è tenuto alla controfirma della convocazione delle sedute elaborate dai rispettivi Presidenti."

La Consulta ha la sua sede presso il Comune e svolge i suoi lavori in apposito locale messo a disposizione dall' Amministrazione comunale.

# Art. 8 Funzionamento

La Consulta assume validamente le proprie deliberazioni con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti (cinque su nove) ed a maggioranza dei presenti. Il verbale delle deliberazioni è steso dal Segretario ed è firmato dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni concernenti pareri sono richieste dai competenti Organi del Comune con congruo anticipo e, comunque, nei casi di particolare urgenza, non meno di dieci giorni prima di quello in cui l'Organo comunale dovrà assumere le sue determinazioni.

Le deliberazioni concernenti proposte sono adottate autonomamente dalla Consulta e trasmesse tempestivamente, per le opportune conseguenti determinazioni, al Sindaco, all' Assessore competente per materia, al Direttore Generale ed al Presidente del Consiglio Comunale e, per conoscenza, ai Capigruppo Consiliari.

La Consulta può invitare a partecipare ai propri lavori, o per audizione, senza diritti di voto gli Amministratori Comunali, i funzionari, nonché esperti nelle materie da trattare.

Le sedute delle Consulte sono pubbliche.

## Art. 9 Competenze

A ciascuna Consulta sono attribuite le seguenti competenze:

- a) esprimere pareri preventivi, a richiesta degli Organi comunali o di propria iniziativa, su atti e provvedimenti da adottarsi con particolare riferimento ai piani e programmi di intervento nelle materie di propria competenza;
- b) formulare proposte agli Organi comunali per l'adozione di atti di interesse generale e per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la comunità cittadina, nelle materie di propria competenza, ed, in particolare, in ordine alla gestione dei servizi e dei beni comunali, nonché all'uso del territorio;
- c) chiedere emendamenti o modifiche di atti amministrativi, nella fase istruttoria o durante l'iter procedimentale;
- d) sollecitare risposte e chiedere notizie e informazioni su questioni generali riguardanti la comunità locale:
- e) ascoltare, per le eventuali conseguenti determinazioni, rapporti e relazioni del Difensore Civico, su richiesta.

La Consulta deve essere obbligatoriamente sentita dall'Amministrazione Comunale, e, quindi, formulare il proprio parere preventivo sui bilanci annuali e poliennali, nonché sui piani e sui provvedimenti amministrativi con carattere programmatorio, sia di carattere generale che settoriale.

Inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale, costitutiva della Consulta con la nomina dei suoi componenti, indica gli altri atti settoriali dell' Amministrazione, relativi alla materia di competenza, che devono essere obbligatoriamente sottoposte al parere della Consulta.

Per l'esercizio delle proprie funzioni la Consulta può avvalersi della collaborazione di Amministratori e Funzionari comunali e, a titolo gratuito salvo diversa e motivata disposizione, anche di esperti per l'elaborazione di indagini e studi e per l'esposizione e la prospettazione di soluzioni di problematiche particolari.

Le determinazioni della Consulta, sia nella forma del parere, ancorché obbligatorio, sia nella forma della proposta, non sono vincolanti per l'Amministrazione. Di esse, comunque, va fatta menzione nel provvedimento che le ha disattese, in uno alle relative motivazioni.

L'intervento della Consulta è in ogni caso escluso:

- a) per gli atti che, a norma di legge, di statuto o di regolamento, sono di competenza dei Dirigenti e dei Funzionari;
- b) per gli atti i cui procedimenti istruttori richiedono la cognizione di dati tecnici di cui solo il Comune può disporre, quali quelli per la realizzazione di opere pubbliche, per le

- espropriazioni e le concessioni, nonché quelli concernenti l'assunzione e la gestione del personale;
- c) per gli atti rivestenti carattere di urgenza, diretti a fronteggiare improvvise esigenze;
- d) per gli atti e provvedimenti concernenti persone, incarichi, nomine e designazioni.

#### Art.10 Garanzie

La Giunta comunale assicura ad ogni Consulta:

- 1) i locali e i mezzi strumentali per l'esercizio dell'attività istituzionale, assumendone direttamente l'onere a carico del bilancio comunale;
- 2) l'invio di informazioni, comunicazioni, atti e provvedimenti ad efficacia generale, regolamenti ed altri documenti che la Consulta richieda o ritenga utile per la partecipazione consultiva o propositiva nelle materie di propria competenza.

## Art.11 Forum delle Associazioni

Tutte le Associazioni iscritte nella stessa Sezione dell'Albo compongono il Forum delle associazioni della corrispondente consulta.

Ogni Associazione è rappresentata da un solo componente.

Il Forum, oltre che essere convocato dal Sindaco per la designazione dei propri rappresentanti nella Consulta, è convocato dal presidente della Consulta, almeno due volte all' anno e ogni qualvolta lo richiede un terzo dei rappresentanti delle Associazioni che lo compongono o la maggioranza dei componenti della stessa consulta.

Il Forum ha compiti consultivi e di confronto con i componenti della Consulta.

#### Art.12 Forum delle Consulte

Allo scopo do conseguire una organica definizione di proposte e di iniziative, aventi carattere generale, o comunque intersettoriale, le Consulte possono promuovere l'indizione di riunioni congiunte e/o assembleari dei propri organismi, attraverso il "Forum delle Consulte"; da convocarsi su richiesta di almeno due Consulte, previo invito e con la partecipazione del rappresentante dell'Amministrazione Comunale (Sindaco o Assessore delegato), che lo presiede.

Il Forum può essere anche indetto direttamente dall' Amministrazione, ad iniziativa del Sindaco o della Giunta, per l'acquisizione di pareri sulle questioni più importanti di interesse della collettività amministrata, o che, comunque, possono incidere sulla qualità della vita della comunità locale, quali la difesa del suolo, la tutela dell'ambiente, la costruzione di infrastrutture di particolare rilievo, la pianificazione urbanistica e quella socio-economia, la programmazione e l'utilizzazione dei servizi locali, ecc.

Il Forum delle Consulte, infine, viene convocato anche per ascoltare il Difensore Civico, quando questi lo ritenga necessario, a norma dell' art. 17 dello Statuto, allo scopo di far partecipare la comunità al riscontro dell'attività di controllo dell'azione e della gestione amministrativa.